



Leasing beni strumentali

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I DANNI
AI MACCHINARI E LE APPARECCHIATURE
OGGETTO DI LEASING.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

T O G E T H E R M O R E

LEASING BENI STRUMENTALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TEC52011 - Ed. 01/2019



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO	Pag.	3
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	4
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag.	13
CONDIZIONI SPECIALI	Pag.	15

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO/LOCATORE

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BENI STRUMENTALI

Si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "cose".

CONDUTTORE

Il locatario delle cose assicurate.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

Importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SCOPERTO

La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di Società assicuratrice.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

La Società assicuratrice, di seguito indicata "Società", si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell'Assicurato a risarcire quest'ultimo dei danni alle cose assicurate e a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.

La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, **esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo non professionale. Sono, comunque, esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio "talpe", macchine sperimentali o prototipi, nonché cose di natura estetica e promozionale.**

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

ART. 1 – RISCHI ASSICURATI

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.

ART. 2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **di deterioramento o logoramento**, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici, **causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- b) **a cose per le quali siano trascorsi più di 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;**
- c) **causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;**
- d) **causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;**
- e) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- f) **dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- g) **verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo**, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) **causati da terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;**
- i) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio**, indicate dal costruttore e/o fornitore.

ART. 3 – SOMME ASSICURATE

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

ART. 4 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; **il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

ART. 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 6 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, **l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.**

ART. 7 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

ART. 8 – MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
- 5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 9 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;**
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;**
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. **Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).****

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

ART. 10 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata **la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.**

ART. 11 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, **entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.**

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 2) d) e 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, **oppure se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi;** la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

ART. 12 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) i danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, **in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.**

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

ART. 13 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) **il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;**
- b) **le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.**

L'assicurazione non comprende:

- a) **i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;**
- b) **i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;**
- c) **i danni da furto;**
- d) **tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;**
- e) **i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;**
- f) **i danni da inquinamento in genere;**
- g) **danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;**
- h) **danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- i) **i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.**

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso, preceduto da telegramma, telex o telefax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;**
- b) **far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.**

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: **ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati** o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 15 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza**, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora **la somma dovuta** al danneggiato **superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.**

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

ART. 16 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le **dichiarazioni inesatte** o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 17 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, **se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.** Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali **modifiche** dell'assicurazione devono essere provate **per iscritto.**

ART. 19 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare **comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.** Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 20 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

ART. 21 – LIMITAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi **rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.**

ART. 22 – INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, **l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato,** il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

ART. 23 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ- FRANCHIGIA

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, **il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 d).**

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 24 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, **salvo il caso di dolo**, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'Art. 1916 C.C.

ART. 25 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

ART. 26 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati **sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

ART. 27 – ONERI FISCALI

Gli **oneri fiscali** relativi all'assicurazione **sono a carico del Contraente.**

ART. 28 – CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

ART. 29 – ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i danni:

- a) **causati da atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, sommosse, tumulti popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio;**
- b) **causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive;**
- c) **indiretti da qualsiasi causa originati.**

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 31 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 32 - ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

– PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio totale pagato, al netto delle imposte e dei diritti, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1 – MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti **le cose assicurate**, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.** Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo per i danni di furto avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo della franchigia indicata.

2 – DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società non è obbligata per i danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) **a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici**, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) **ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;**
- c) **al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili**, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

3 – APPARECCHIATURE E MODULI ELETTRONICI: ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Relativamente alle apparecchiature elettroniche e ai moduli con componenti elettronici assicurati, ad integrazione di quanto previsto dagli Artt. 2 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione **sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice**, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato stipulato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- **controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **aggiornamento tecnologico;**
- **danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause accidentali esterne.**

I danni imputabili a variazione di tensione esterna sono indennizzabili **a condizione che per le apparecchiature e i moduli elettronici assicurati esistano dispositivi di protezione/stabilizzazione installati conformemente alle norme previste dal costruttore** e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente alle apparecchiature e ai moduli elettronici assicurati anche i predetti dispositivi di protezione/stabilizzazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4 – VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, **salvo quanto previsto all'Art. 25 "Recesso in caso di sinistro"**, nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

5 – FRANCHIGIA

Salvo maggiori detrazioni indicate in polizza il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per ogni sinistro, che non sia di incendio, dei seguenti importi:

Somma assicurata per singola cosa, in euro	Franchigia fissa o in % della somma assicurata per singola cosa
fino a 5.000	euro 150
da 5.000 a 15.000	1.50% col minimo di euro 150
da 15.000 a 50.000	0.80% col minimo di euro 225
da 50.000 a 150.000	0.40% col minimo di euro 400
oltre 150.000	0.30% col minimo di euro 600

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide solo se espressamente richiamate)

A – MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata **purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I – DANNI ALLE COSE.**

B – SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI

A parziale deroga dell'Art. 29 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 29 comma a) sopra menzionato.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno, con il minimo della franchigia indicata.

Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 75% della relativa somma assicurata.

B1 - TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-Politici.

La Società indennizza l'Assicurato:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- **sostanze chimiche e biologiche;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo.**

C – MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), **purché tali maggiori costi siano stati sostenuti in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I** e fino l'importo massimo del 20% dell'importo indennizzabile per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

D – GARANZIA DELIMITATA

A deroga dell'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, azione meccanica del fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

D1 – GARANZIA DELIMITATA

A deroga dell'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, fenomeno elettrico accidentale, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

E – APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale deroga dell'Art. 2g) delle Condizioni Generali di Assicurazione le apparecchiature ad impiego mobile sono assicurate anche all'esterno dell'ubicazione indicata nello stampato di polizza sia durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante **a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le portiere chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.**

In caso di sinistro per furto, rapina, scippo, smarrimento e caduta accidentale verrà applicato uno scoperto del 25% con il minimo della franchigia indicata.

F – TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. 2 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della relativa somma assicurata con il minimo della franchigia indicata.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Tasso annuo addizionale: 0,20%.

G – COLPA GRAVE

A deroga dell'Art. 2 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia relativamente agli eventi per la quale è prestata, viene estesa ai danni causati con colpa grave del Contraente.

H – CENTRALI IDROELETTRICHE

Ad integrazione dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

I – MACCHINARIO ED ATTREZZATURA DI CANTIERE – INCIDENTI DI CANTIERE

I macchinari e le attrezzature di cantiere sono assicurati anche all'aperto, nell'ambito del luogo d'impiego, comunque entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) **la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;**
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono indennizzabili **a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;**
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, **solo in occasione di trasporto o trasferimento.**

Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 25% per i danni da furto e del 10% per i danni da ogni altra causa, col minimo della franchigia indicata.

L – VALORE ALLO STATO D'USO

Si precisa che le cose assicurate sono usate.

Conseguentemente, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) il comma b) dell'Art. 2 è abrogato;
- b) la somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo secondo i criteri dell'Art. 3, al netto però di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa;
- c) nella "determinazione dell'ammontare del danno", di cui all'Art. 9:
 - 1) ove indicato "costo di rimpiazzo" deve intendersi "costo di rimpiazzo al netto del deprezzamento stabilito";
 - 2) all'importo stimato come in a) 2) si applica il deprezzamento stabilito;
 - 3) la deroga del 20% alla proporzionale di danno, di cui al terzultimo comma, si intende riferita ad aumenti della somma assicurata per la cosa.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. TEC52011



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it - www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.